

REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI

Articolo 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento ha ad oggetto il sistema dei controlli interni come previsti dagli articoli 147 e seguenti del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Il sistema dei controlli interni è diretto a garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
2. Le norme del presente regolamento sono attuative ed integrative rispetto alla disciplina generale sui controlli interni contenuta nelle norme statali.
3. Le norme statali applicabili si intendono qui richiamate anche nelle loro successive modifiche ed integrazioni.
4. Fanno parte della disciplina generale dei controlli anche il regolamento di contabilità dell'Ente, nonché il regolamento sugli uffici e sui servizi.

Articolo 2 – SOGGETTI DEL CONTROLLO

1. Sono soggetti del Controllo Interno:
 - a. il Segretario Comunale che si può avvalere di dipendenti appositamente individuati;
 - b. il Responsabile del servizio finanziario
 - c. i Responsabili dei Servizi.
 - d. il Servizio Controllo di Gestione;
 - e. il Revisore dei Conti.
2. Le attribuzioni di ciascuno dei soggetti di cui al comma precedente sono definite dal presente regolamento, dallo Statuto dell'Ente e dalle altre norme in materia di controlli sugli enti locali.
3. Gli organi politici, nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, garantiscono la necessaria autonomia ed indipendenza al segretario ed ai responsabili dei servizi nell'espletamento delle loro funzioni di controllo.

Articolo 3 – SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

1. Il sistema dei controlli interni si inserisce organicamente nell'assetto organizzativo dell'ente e si svolge in sinergia con gli strumenti di pianificazione e programmazione adottati.
2. Gli strumenti di pianificazione dell'Ente sono redatti in modo tale da consentire il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 147 del decreto legislativo n. 267/2000 nei limiti dell'applicabilità al comune di Corteno Golgi in ragione della sua consistenza demografica.
3. Sono disciplinate dal presente regolamento, anche mediante rinvio al regolamento di contabilità, al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi le seguenti tipologie di controllo:
 - a. Controllo di regolarità amministrativa e contabile;
 - b. Controllo sugli equilibri finanziari;
 - c. Controllo di gestione e strategico.

Articolo 4 – CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

1. I pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'articolo 49 nel combinato disposto con l'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni sono apposti rispettivamente dal responsabile di servizio competente per materia e dal responsabile del servizio finanziario, secondo le regole organizzative adottate dall'Ente.
2. Nel caso in cui la delibera non comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, il responsabile del servizio finanziario ne rilascia attestazione.
3. Nella fase preventiva della formazione degli atti:
 - ogni dirigente o responsabile di servizio rilascia, sugli atti di sua emanazione, un parere che attesti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
 - il dirigente dell'area finanziaria / responsabile di servizio dell'area finanziaria rilascia su tutti gli atti che comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, un parere che attesti la regolarità contabile.
4. I due pareri di cui al comma precedente sono riportati nel contesto degli atti.
5. Gli atti che comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria, corredati dei pareri di cui al comma 3, sono trasmessi al dirigente dell'area finanziaria / responsabile di servizio dell'area finanziaria ovvero un suo delegato per l'attestazione di copertura finanziaria di cui all'articolo 153 comma 5 del decreto legislativo n. 267/2000.
6. Al segretario comunale spetta un controllo generale sulla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti, nei limiti previsti dall'articolo 97 del decreto legislativo n. 267/2000 ed esclusivamente per le materie a contenuto tecnico giuridico o ordinamentale, secondo gli orientamenti consolidati della Corte dei Conti.
7. Ferma restando la responsabilità del responsabile di servizio per i pareri di cui all'articolo 49 e 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000, e del responsabile del procedimento per gli aspetti istruttori ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, il segretario comunale, nelle materie indicate al comma precedente, può far constatare a verbale il suo parere in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
8. Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni è responsabile della completezza istruttoria, compresi gli aspetti di correttezza e regolarità dell'azione amministrativa.
9. I pareri negativi devono essere motivati.
10. Il Segretario comunale, per assicurare la conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti, può emanare circolari e direttive agli uffici.

Articolo 5 – CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è assicurato, secondo i principi generali di revisione aziendale, dal Nucleo di Controllo Unico costituito presso l'Unione delle Alpi Orobie Bresciane.
2. Il controllo di cui al presente articolo ha per oggetto la verifica del rispetto dei seguenti parametri:
 - a. rispetto dei principi di carattere generale dell'ordinamento e della normativa di settore;
 - b. conformità ai criteri ed alle regole tecniche specifiche;
 - c. rispetto dei principi di buona amministrazione e di opportunità;
 - d. conformità con gli obiettivi dell'ente.

3. Il Nucleo di Controllo Unico, avvalendosi di competenze tecniche specifiche di dipendenti in possesso di adeguata professionalità e dei Segretari comunali dei comuni facenti parte dell'Unione, verifica, con tecniche di campionamento e con cadenza almeno semestrale, la regolarità amministrativa delle determinazioni che comportano impegno di spesa, dei contratti e di ogni altro atto amministrativo che ritenga opportuno esaminare.
4. Il Nucleo di Controllo Unico redige una breve relazione dei controlli effettuati che si conclude con un giudizio motivato sugli atti amministrativi degli enti.
5. Entro venti giorni dalla chiusura della verifica, Nucleo di Controllo Unico trasmette la relazione ai Responsabili, all'Organo di Revisione, al Nucleo di Valutazione ed al Consiglio Comunale degli Enti dell'Unione che ne prendono atto nella prima seduta utile.
6. Qualora Nucleo di Controllo Unico rilevi gravi irregolarità, tali da integrare fattispecie penalmente e/o patrimonialmente rilevanti, trasmette la relazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari degli enti, alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale ed alla competente Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti.

Articolo 6 – CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto dal Responsabile del servizio finanziario con la vigilanza dell'Organo di Revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del Segretario comunale e dei Responsabili di servizio, secondo le rispettive responsabilità.
2. Nell'esercizio del controllo sugli equilibri finanziari il Responsabile del servizio finanziario si attiene ai principi contabili approvati dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli enti locali istituito presso il Ministero dell'Interno.
3. Il monitoraggio sul permanere degli equilibri finanziari è svolto costantemente dal Responsabile del servizio finanziario e formalizzato, con cadenza almeno semestrale, attraverso un verbale che descrive le attività svolte e che attesta il permanere degli equilibri finanziari dell'ente anche ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica previsti dal Patto di Stabilità interno.
4. Il Segretario comunale accerta che il controllo sugli equilibri finanziari sia svolto e formalizzato attraverso il verbale con la periodicità minima prevista dal comma 3.
5. Entro cinque giorni dalla verifica del permanere degli equilibri, il verbale asseverato dall'Organo di revisione è trasmesso ai Responsabili di servizio ed alla Giunta comunale.
6. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.
7. Il controllo sugli equilibri finanziari si estende a tutti gli equilibri previsti dalla Parte II del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. In particolare, è volto a monitorare il permanere degli equilibri seguenti, sia della gestione di competenza, sia della gestione dei residui:
 - a. equilibrio tra entrate e spese complessive
 - b. equilibrio tra entrate afferenti ai titoli I, II e III e spese correnti aumentate delle spese relative alle quote di capitale di ammortamento dei debiti
 - c. equilibrio tra entrate straordinarie, afferenti ai titoli IV e V, e spese in conto capitale
 - d. equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi
 - e. equilibrio tra entrata a destinazione vincolata e correlate spese
 - f. equilibrio nella gestione di cassa, tra riscossioni e pagamenti.
8. Il controllo sugli equilibri finanziari comporta la valutazione degli effetti per il bilancio dell'ente in relazione all'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni.

9. Qualora la gestione di competenza o dei residui, delle entrate o delle spese, evidenzi il verificarsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari, il Responsabile del servizio finanziario procede, senza indugio, alle segnalazioni obbligatorie normate dall'articolo 153.6 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.

Articolo 7 – CONTROLLO DI GESTIONE.

1. Le funzioni di controllo di gestione sono affidate al Servizio Controllo di gestione.
2. Il controllo di gestione è disciplinato dall'articolo 147, lett. a), del decreto legislativo n. 267/2000, nonché dal regolamento di contabilità e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Articolo 8 - MODIFICHE AI REGOLAMENTI VIGENTI

1. I vigenti regolamenti comunali, nelle parti incompatibili con il presente regolamento o con le disposizioni di legge sopravvenute immediatamente applicabili, si intendono modificati di conseguenza.
2. Le disposizioni contenute nell'art.6 integrano il vigente regolamento di contabilità.